ACCORDO TERRITORIALE MANTOVA 2017

In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, del D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.01.2017

PREMESSA

Le parti ritengono di procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo Territoriale per le locazioni a canone concordato nell'ambito del Comune di Mantova, in attuazione dell'art. 2, comma 3 della L. 431/98 e del Decreto Interministeriale del 16/01/2017.

Il presente accordo, stipulato ai sensi del DM 16/1/2017, sostituisce ad ogni effetto di legge, il precedente accordo territoriale stipulato in data 27/6/2016.

ACCORDO TERRITORIALE MANTOVA 2017

In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n.431, del D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.01.2017

Fra le seguenti organizzazioni sindacali SUNIA e UNIAT e della proprietà UPPI, APE CONFEDILIZIA, ANPE e ASSPI e alla presenza del Dott. Nicola Martinelli Assessore alla casa del Comune di Mantova, il quale con la sottoscrizione del presente testo prende atto che le organizzazioni firmatarie ritengono opportuno stipulare un nuovo accordo in ottemperanza al D.M. 16/01/2017.

Viene convenuto e stipulato il seguente accordo, al fine di dare attuazione all'art. 2, comma 3 della legge 431/98, per l'adozione dei tipi di contratto, a canone concordato, relativi alle locazioni di immobili ad uso abitativo siti nel territorio del Comune di Mantova:

- 1) Il presente accordo ha valore in tutto il territorio del Comune di Mantova, che è stato suddiviso in micro-zone come risulta dall'allegato A, meglio identificato nell'estratto di mappa che si allega al presente accordo sotto la lettera C.
- 2) I valori di oscillazione del canone di locazione degli immobili siti nelle zone omogenee sono stabiliti dall'allegato A alla presente intesa.
- 3) Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato, all'interno delle fasce di oscillazione, con i criteri e con il metodo desunto dallo schema contenuto negli allegati A e B. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, è facoltà delle parti procedere, con il supporto e l'orientamento bilaterale delle rispettive organizzazioni della proprietà e dei conduttori firmatarie del presente accordo, alla stipula di un contratto che preveda un canone di locazione calcolato in misura inferiore ai valori minimi della prima fascia di oscillazione (minima), con sottoscrizione di specifica clausola che dia atto della prestata assistenza.
- I valori di cui alle fasce di oscillazione di cui al punto 2) verranno rivalutati per la prima volta alla scadenza del secondo anno dalla stipula del presente accordo con decorrenza novembre 2017. Il secondo aggiornamento e quelli successivi verranno effettuati con decorrenza annuale. Gli aggiornamenti saranno calcolati nella misura del 75% della variazione ISTAT assoluta accertata e pubblicata.
- I contratti di locazione stipulati in forza del presente accordo non possono avere durata inferiore ai tre anni. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto sarà prorogato di diritto per due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore a sensi dell'art. 3 primo comma legge 431/98. Alla scadenza del periodo di proroga biennale, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto sarà rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
- Possono essere stipulati contratti di locazione di durata superiore a tre anni. In questo caso, per i contratti di durata di anni 4 può essere applicata una maggiorazione del 2% rispetto ai valori delle fasce di cui all'allegato A; per i contratti di durata di anni 5 la maggiorazione può essere del 4% e per quelli di durata di anni 6 la maggiorazione può essere del 6%.
- 7) Il deposito cauzionale, non imputabile in conto canoni, quantificato in importo non superiore a tre mensilità del canone pattuito, sarà produttivo di interessi legali, salvo che la durata

contrattuale minima sia pattuita in misura superiore ad anni 4, ferma la proroga del contratto per due anni. Le parti concordano di ritenere ammissibili forme alternative di garanzia, purché di importo non superiore alle tre mensilità del canone pattuito, quali la fideiussione bancaria o assicurativa.

- 8) Le parti stipuleranno i contratti di locazione secondo i tipi di contratto obbligatori di cui al D.M. 16.01.2017, che per comodità viene allegato al presente accordo al n. 1.
- Per quanto riguarda gli oneri accessori fra locatore e conduttore, si conviene di stabilire le ripartizioni sulla base delle indicazioni dell'allegato 5), che fa da riferimento contrattuale alle singole pattuizioni che espressamente lo richiamano. È inoltre inteso che, qualora nel predetto allegato 5) non vi siano riferimenti specifici, valgono i riferimenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 392/78. Il compenso dell'amministratore viene ripartito sulla base degli usi locali vigenti.
- 10) Le spese di registrazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile. È facoltà delle parti contraenti concordare che l'imposta di bollo, escluse le quietanze, venga ripartita tra locatore e conduttore per giusta metà.
- 1.1) In caso di vendita dell'immobile si concorda che la prelazione al conduttore non sia concessa, salvo che le parti stipulino espressamente il contrario e ciò risulti dal contratto.
- 12) Alle parti è consentito di prevedere la facoltà di recesso del conduttore senza obbligo di motivazione da esercitarsi con preavviso di mesi sei da comunicarsi con raccomandata a.r., a condizione che la relativa clausola venga espressamente inserita nel contratto e sia decorso almeno un semestre dall'inizio della locazione. Il recesso per gravi motivi è consentito in qualsiasi momento con preavviso di mesi sei da comunicarsi con raccomandata a.r..
- 13) Alla stipula dei singoli contratti di locazione, l'immobile verrà consegnato dietro eventuale compilazione di un apposito verbale, di cui si allega uno schema denominato allegato 4, che conterrà anche la descrizione degli arredi, in caso di loro presenza. La stessa procedura potrà essere seguita al rilascio dell'immobile.
- Contratti ad uso transitorio: Le associazioni firmatarie della presente intesa individuano, ai sensi del D.M. 16.01.2017, i seguenti criteri generali per la definizione dei canoni di locazione per gli usi transitori:
 - Il contratto tipo per il Comune di Mantova è quello previsto dal D.M. 16.01.2017 che viene allegato al n. 2 del presente accordo;
 - La durata delle locazioni transitorie non potrà essere inferiore ad un mese e superiore a 18;
 - La transitorietà del contratto viene individuata a seguito di esigenze, da indicare chiaramente ed esplicitamente nel contratto:

PER IL PROPRIETARIO:

- a) necessità di adibire l'abitazione locata, entro un termine massimo di 18 mesi, ad abitazione propria, dei figli e/o dei genitori;
- b) trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli o rientro dall'estero del proprietario e dei figli;

PER L'INQUILINO!

- d) trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- e) contratto di lavoro a tempo determinato in luogo diverso da quello di residenza;
- previsione di assegnazione di alloggio di ERP o acquisto di un alloggio che si renderà disponibile entro i 18 mesi;
- momentanea vicinanza a propri parenti bisognosi;
- h) ristrutturazione dell'abitazione propria;
- i) separazione o divorzio;
- j) comprovati motivi di studio non riferiti ad un corso di laurea;
- k) necessità di adibire l'immobile ad abitazione di un proprio dipendente o collaboratore secondo le vigenti norme di legge (c.d. "uso foresteria").
- I proprietari o i conduttori che abbiano necessità di stipulare contratti transitori devono dichiarame il
 motivo nel contratto, allegando apposita documentazione, e dovranno essere in grado, in qualsiasi
 momento, di dimostrarne l'effettiva sussistenza,
- È fatto obbligo al locatore di confermare, a mezzo raccomandata a.r. da recapitarsi almeno 90 giorni
 prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà. In caso di
 mancata comunicazione il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della
 legge 431/98.
- Le parti stipuleranno i contratti di locazione secondo il tipo di contratto obbligatorio di cui al D.M. 16.01.2017 che per comodità viene allegato al presente accordo al n. 2. Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato, all'interno delle fasce di oscillazione, con i criteri e con il metodo desunto dallo schema contenuto negli allegati A e B. In nessuno caso potrà essere stipulato un contratto di locazione a uso transitorio a canone cd. "libero" o comunque diverso da quello risultante dall'applicazione del presente accordo territoriale.
- Fatto salvo quanto sopra, nei casi in cui il contratto sia motivato da esigenze non previste dal
 presente accordo o difficilmente documentabili, le parti potranno comunque sottoscrivere validi
 contratti di locazione transitoria con l'assistenza necessaria delle rispettive organizzazioni della
 proprietà e dei conduttori firmatarie del presente accordo, di cui si dovrà dare atto nel contratto
 sottoscritto dalle parti.
- 15) Contratti per Studenti Universitari: Ai sensi del D.M. 16.01.2017 è possibile stipulare contratti di locazione per studenti universitari fuori sede.
 - Tale tipologia contrattuale è utilizzabile unicamente dagli studenti iscritti a un corso di laurea o di formazione post lauream quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti universitari e di conservatorio, che risiedono normalmente in altro comune, iscritti a corsi di laurea o di specializzazione tenuti da istituti universitari o da conservatori che operino sul territorio del Comune di Mantova. Tale condizione deve essere specificata nel contratto.
 - Il contratto tipo per il Comune di Mantova è quello previsto dal D.M. 16.01.2017 che viene allegato al n. 3 del presente accordo.
 - Il conduttore che ha necessità di stipulare contratti per studenti universitari deve essere in grado, in qualsiasi momento, di dimostrare il permanere del presupposto.

- Il contratto potrà avere durata da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e sarà rinnovabile alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tale contratto potrà essere sottoscritto da un singolo o da gruppi di studenti, oppure da agenzie per il diritto allo studio.
- Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato, all'interno delle fasce di oscillazione, con i criteri e con il metodo desunto dallo schema contenuto negli allegati A e B.
- Assistenza ed attestazione: le parti stipuleranno i contratti di locazione secondo i tipi di contratto obbligatori di cui al D.M. 16 gennaio 2017, allegati al presente accordo e potranno avvalersi dell'assistenza delle rispettive Organizzazioni di categoria firmatarie per stipulare contratti di locazione conformi ai predetti tipi e rispondenti al contenuto economico e normativo del presente accordo territoriale;

In alternativa all'assistenza, le parti contrattuali potranno ricorrere al meccanismo di attestazione da parte delle rispettive Organizzazioni di categoria, previsto dagli artt. 1 comma 8, 2 comma 8 e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017.

L'attestazione potrà essere rilasciata unilateralmente o in via congiunta dalle Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo, tramite l'elaborazione e la consegna dei modelli allegati ai nn. 6 e 7. L'attestazione verrà eseguita, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, con assunzione di responsabilità limitatamente alla rispondenza del contenuto economico è normativo del contratto al presente accordo, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

- Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 del D.M. 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal regolamento allegato al D.M. 16 gennalo 2017 (all. E);
- Il presente accordo territoriale ha durata di tre anni à partire dal deposito dello stesso presso il 18) Comune ed ha validità per tutto il territorio del Comune di Mantova.
- Il presente accordo potrà essere rivisto anche prima della sua scadenza qualora; 19)
 - il Comune deliberi nuove aliquote in riferimento alla tassazione locale sulla locazione;
 - siano modificate le normative fiscali previste dall'art. 8 della legge 431/98;
 - siano intervenute consistenti variazioni nelle condizioni di mercato locale degli affitti;
 - vengano modificati i tipi di contratto di cui al D.M. 16.1.2017.
- Le parti come sopra intervenute sottoscrivono il presente accordo assumendo ogni e più ampia 20) responsabilità, per quanto di loro competenza, in ordine alle eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto, in sede di applicazione dell'accordo stesso, delle norme, anche fiscali, vigenti.

Il presente accordo comprende gli allegati:

A) zone, canoni e paniere; B) criteri e coefficienti; C) estratto di mappa che individua le zone;

1. tipo di contratto locazioni abitative; 2. tipo di contratto transitorio; 3. tipo di contratto studenti universitari; 4. verbali di consegna e rilascio; 5. tabella oneri accessori; 6. attestazione singola di rispondenza; 7. attestazione congiunta di corrispondenza. Manteva li 9 novembre

Per Il SUNIA (Gianni Prendin) The W

Per l'UNIAT (Giuseppe Serraino) Filmolevo

Per l'A.P.E. - Confedilizia (Ugo Bassani)

di Marisa Per l'UPPI (Marco Masè Darl per delega

Raffaldini)

Per l'ANPE (Franco Mondadori)

Per l'ASSPI (Piercarlo Fabbri)

Per presa d'atto (Nicola Martinelli - Assessore al Lavori Pubblici e al Piritto alla Casa del Comune di

VALORI

Da utilizzarsi per la determinazione del canone dovuto per ciascun contratto I valori sotto riportati sono riferiti alle micro-zone censuarie e sono espressi in euro al mq per anno

		1º Fascia MINIMA	2° Fascia MEDIA	3ª Fascia MASSIMA
1)	Centro storico Zona di pregio	Da €53,82 a €60,84	Da €60,85 a €67,86	Da €67,87 a €72,54
2)	Semi centrale Valletta Valsecchi Valletta Paiolo Pompilio Te Brunetti Belfiore	Da €46,74 a €52,44	Da €52,45 a €58,14	Da €58,15 a €62,70
3)	Semi periferica Cittadella Angell Dosso del Corso Borgo Chiesanuova Ponte Rosso Colle Aperto	Dā €42,90 a €47,30	Da €47,31 a €51,70	Da €51,71 a €56,10
4)	Periferica Lunetta Frassino Virgiliana Castelletto Borgo Formigosa	Da €38,88 a €43,20	Da €43,21 a €46,44	Da €46,44 a €49,68
	Rabin Residenza Castiona Boccabusa			

L'individuazione della fascia all'interno della quale individuare il valore da utilizzare per determinare il canone concreto da applicare al singolo contratto avviene attraverso l'evidenziazione delle caratteristiche peculiari dell'immobile (cd. elementi caratteristici, v. allegato B) e l'applicazione dei criteri di cui al successivo allegato B.

CRITERI

per l'inserimento della singola unità abitativa locata nell'oscillazione di fascia

Elementi caratteristici dell'immobile

- · immobile arredato;
- assenza di spese condominiali;
- ascensore dopo il secondo piano;
- serramenti a vetro camera;
- doppi serramenti;
- sistema d'allarme;
- · porta blindata;
- · ingresso indipendente;
- antenna satellitare condominiale;
- area verde condominiale;
- area verde esclusiva;
- stenditoio comune;
- doppi servizi;
- lavanderia (oltre ai servizi);
- videocitofono;
- pavimenti in legno preglato;
- · payimenti in marmo;
- · cantina o soffitta esclusiva;
- balcone o terrazza o lastrico solare di pertinenza esclusiva;


- cortile con possibilità di parcheggio in area condominiale;
- servizio di portineria;
- · autorimessa singola;
- posto auto esclusivo anche scoperto;
- posto auto condominiale a rotazione;
- riscaldamento autonomo;
- centralizzato con conta calorie;
- riscaldamento a pavimento;
- impianto di climatizzazione (caldo freddo automatizzato);
- · aria condizionata;
- efficienza energetica A, B o C;
- fonti energetiche rinnovabili (solare, termica, fotovoltaica ecc...);
- · edificio ultimato da non oltre dieci anni;
- edificio oggetto di integrale ristrutturazione;
- piano attico;
- edificio vincolato al sensi del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004);
- Rientrano nella prima fascia gli alloggi che presentano sino a tre elementi
- · Rientrano nella seconda fascia gli alloggi che presentano almeno quattro elementi
- · Rientrano nella terza fascia gli alloggi che presentano almeno otto elementi
- · Il canone viene individuato nel valore tra il minimo, il medio, il massimo della fascia
- L'appartamento deve possedere un impianto idoneo al riscaldamento dell'intera superficie abitata
- Gli alloggi non conformi alle norme igienico-sanitarie non rientrano nel canone concordato

COEFFICIENTI

da applicare alla tabella dei canoni

- 1) La superficie di calcolo è ricavata al netto calpestabile, in base alla dichiarazione del proprietario o resa da un tecnico abilitato (eventualmente incaricato) o desunta dalla vigente A.P.E/A.C.E. A tal fine i metri quadri utili sono calcolati con una tolleranza in più o in meno del 3%, senza che ciò possa comportare revisioni o variazioni di canone.
- 2) La superficie degli alloggi di piccola dimensione va maggiorata del 40%; il massimo della superficie, compresa la maggiorazione, non può superare i 65,00 mq.
- 3) La superficie degli immobili di **grandi dimensioni**, (> 100,00 mq.) va ridotta del 20% e il minimo non può essere inferiore a 100,00 mq.
- 4) L'appartamento ammobiliato deve essere corredato da un elenco degli arredi. L'arredo deve essere completo, funzionale ed efficiente. Per gli alloggi arredati si calcola un aumento della superficie abitativa fino al 15%.
- 5) Le cantine, i balconi, le terrazze, le soffitte e le autorimesse al chiuso vengono conteggiate al 50%; il posto macchina coperto viene conteggiato al 40%; il posto macchina scoperto ma pertinenziale ed esclusivo viene conteggiato al 30%.

ESTRATTO DI MAPPA con rappresentazione grafica delle zone



LOCAZIONE ABITATIVA

TIPO DI CONTRATTO

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La sig./soc. (1)				
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. B) una porzione dell'unità immobiliare posta in				
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti, a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare ; b) prestazione energetica; c) sicurezza impianti				
d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti, Articolo1				
(Durata)				
Il contratto è stipulato per la durata di				
Articolo 2				
(Canone)				
A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra e depositato il presso il Comune di overo dall'accordo integrativo sottoscritto tra (7) in data				
(8) B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di euro				

(4);

Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" (8)

Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

Eventuali altre forme di garanzia:.....(10)

Articolo 4

(Oneri accessori)

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio al sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7

(Uso)

Articolo 8

(Recesso del conduttore)

El facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

consegna.

Articolo 10

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita

assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 14

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole:	 	 	 	
Letto, approvato e sottoscritto				
minimum minimum II, minimum				
Il locatore				
Il conduttore				

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione

paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.				
Il locatore				
Il conduttore				
410-	보셨는데 하는 보고 아무리를 하는데 되었다. 반대자			
NOTE	printer paragraph a grand property live as a data di assaila da dati di assaila da data da da			
il contratto à cointestato a niù	ortare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se			
indicare, ragione sociale sedo	persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, e, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome,			
cognome, luogo e data di nasc				
(2) L'assistenza è facoltativa.	ita dei legale rappresentante.			
	imento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino			
extracomunitario deve essere	data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto			
legislativo n. 286/98.	data contamicazione diractorità di 1.5., di sensi dell'articolo 7 dei decreto			
(4) Cancellare la parte che nor	interessa:			
	rata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi			
comuni, che il locatore si riser	va la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art, 2 è			
stato imputato in proporzione a				
(6) La durata minima è di anni				
(7) Indicare i soggetti sottose	crittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di			
costruzione, Comune, Associazi	ioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).			
(8) Nel caso in cui il locatore o	pti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo			
corrispondente alla durata dell'	opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista			
nel contratto a qualsiasi titolo	, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'Indice nazionale dei prezzi al			
consumo per le famiglie di ope	erai e implegati verificatasi nell'anno precedente, L'applicazione della cedolare			
secca e sostitutiva dell'IRPEF	e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi			
comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.				
(9) Massimo tre mensilità,	and a configuration assessed if have a situation			
(11) Bay la grandetà di qui alla	caria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.			
(11) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la				
sequente formulazione sostitu	utiva dell'intero articolo: Sono a carico del conduttore, per le quote di			
competenza espeste all'articolo	o 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto			
emanato dal Ministro delle inf	rastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle			
finanze ai sensi dell'articolo 4.	comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce			
l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver				
avuto piena conoscenza. In s	ede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro			
sessanta giorni dalla richiesta	a. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere			
l'indicazione specifica delle spe-	se anzidette e dei criteri di ripartizione. Fla inoltre diritto di prendere visione -			
anche tramite organizzazioni :	sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei			
documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone				
annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal				
consuntivo dell'anno precedente. La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare				
locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di				
seguito riportate, che il conduti	tore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il			
riparto delle relative spese:				
a) spese generali				
b) spese ascensore c) spese riscaldamento	anaunamannaman			
d) spese condizionamento	······································			
e)				
f)				
g)				
	caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel			

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza. Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che

quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente.
E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate
variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni
dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta
altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondere
inrate alle seguenti scadenze:
aleuro
aleuro
aleuro
al, salvo conquaglio.
(12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.
(13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo
e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA TIPO DI CONTRATTO

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)				
Il/La sig./soc. (1)di seguito denominato/a locatore				
(assistito/a da (2) in persona di) concede in locazione al/ alla sig. (1)				
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/a mediante (3)				
accetta, per sé e suoi aventi causa,				
A) l'unità immobiliare posta in via				
quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)				
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a				
parte sottoscritto dalle parti;				
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via				
scala int composta di n vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresi dei seguenti elementi				
accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) il				
cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5) :				
da elenco a parte sottoscritto dalle parti.				
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare;				
b) prestazione energetica:				
c) sicurezza impianti				
d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre				
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.				
Articolo 1				
(Durata) Il contratto è stipulato per la durata dimesi/giorni (6), dal al, allorché, fatto				
salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.				
Articolo 2				
(Esigenza del locatore/conduttore) (4)				
A) Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture				
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4,				
comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo				
territoriale tra				
dall'Accordo integrativo sottoscritto tra in data(7) dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto, e che documenta, in caso di durata superiore a 30				
giorni, allegando				
B) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti, ex				
art. 4 comma 2 legge 431/98, e dall'Accordo territoriale tra depositato il presso il				
Comune di (7) in data le parti				
concordano, assistite con il supporto, quanto al locatore da in persona di e quanto al conduttore da				
in persona di che la presente locazione ha natura transitoria per il seguente motivo				
(Il presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)				
Articolo 3				
(Inadempimento delle modalità di stipula)				
Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n.				
431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3,				
4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma				
2 della legge 431/98.				
In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi				
dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del				
rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad				
un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.				
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)				
Articolo 4				
(Canone)				
A. Il canone di locazione è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero				
in n rate eguali anticipate di eurociascuna, alle seguenti date:				
(4):				

B. Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimi censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il
Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua,
gas, telefono e altro). Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni) Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12) (Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
Articolo 8
(Pagamento)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.
Articolo 9 (USO)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:
Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10 (Recesso del conduttore) Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 11

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi

da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare

nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal

caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Articolo 12

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

(Il presente articolo non si applica al contratti con durata pari o inferiore al 30 giorni)

Articolo 14

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 15

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Articolo 16

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il

conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale. Altre clausole Letto, approvato e sottoscritto li Il locatore Il conduttore A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto. Il locatore Il conduttore (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante. (2) L'assistenza è facoltativa. (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino. extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98. (4) Cancellare la parte che non interessa. (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresi che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art, 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie. (6) La durata massima è di mesi diciotto. (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori) (8) Massimo tre mensilità. (9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro. (10) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per qli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo: Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'Indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese; a) spese generali amanamanamanamana b) spese ascensore manimum manimum c) spese riscaldamento d) spese condizionamento

.........

a)	
·/ ···································	- manning
(1)	
//	
a) .	
4/	

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresi salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondere

al, salvo conguaglio.

(11) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(12) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

TIPO DI CONTRATTO

(ai sensi dell'art.5, comma 2 della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431) Il/La (1)
persona di), che accetta, per sé e suoi aventi causa, A) l'unità immobiliare posta in via
parte sottoscritto dalle parti. B) una porzione dell'unità immobiliare posta in
(indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: (6)
non ammobiliata/ammobiliata (5) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: b) prestazione energetica:
c) sicurezza impianti
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di
Articolo 2
(Natura transitoria) Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra
(Canone)
A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra
B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date
Articolo 4
(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (5) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n mensilità del canone (10), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia:
(11)
Articolo 5 (Onerl accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a

carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite

organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (12) Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro........ (13), salvo conguaglio.

Articolo 6

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipulà del contratto medesimo. (14)

Articolo 7

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78.

Articolo 8

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:

Articolo 10

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

ovvero diquanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (5)

Articolo 11

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla

Articolo 13

(Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 14

(Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentime la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E, al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 16

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connecti col reporto di locazione (d. lac. p. 196/03).

In relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in c

15 (Commissione di negoziazione paritetica), 16 (Varie) del presente contratto.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3. Altre clausole

	a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a	inamanan manan i	anannamaana	
Letto, approvato e sottoscritto				
Il locatore				
Il conduttore				
A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice ci	vile, le parti specifi	icamente approva	no i patti di cui	gli articoli
2 (Natura transitoria), 4 (Deposito cauzionale e risoluzione), 9 (Recesso del conduttore), 10 (Co	altre forme di gar Insegna), 11 (Modi	anzia), 5 (Oneri a	ccessori), 7 (Pa	agamento.

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

- (2) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le Aziende per il diritto allo studio indicare: sede, codice fiscale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (3) L'assistenza è facoltativa.
- (4) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (5) Cancellare la parte che non interessa.
- (6) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (7) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.
- (8) Indicare il corso di laurea o di formazione post-laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) in un comune diverso da quello di residenza, presso Università, o sedi universitarie distaccate, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal Regio decreto 31/08/1933 n. 1592 e dalla legge 21/12/1999 n. 508.
- (9) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (10) Massimo tre mensilità.
- (11) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.
- (12) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo: Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D, al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C = risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione e anche tramite organizzazioni sindacali = presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a) spese generali	· mannamannamannaman
b) spese ascensore	
c) spese riscaldamento	
d) spese condizionamento	
e)	
f)	
g)	

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresi salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge. Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondere inrate alle seguenti scadenze:

-	GI	
al	aleuro	
al	aleuro	
al	al, salvo congu	uaglio.
(1	(13) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.	
(1	(14) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare se	ecca non sono dovute imposte di bollo
	e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.	

VERBALE DI CONSEGNA IMMOBILE

UBICAZIONE dell'immobile
STATO MANUTENTIVO DELL'ALLOGGIO NEI VARI ELEMENTI
PAVIMENTI Eventuali osservazioni:
<i>PARETI</i> Eventuali
osservazioni:
Eventuali osservazioni:
RINGHIERE, BALCONI O VERANDE Eventuali osservazioni:
99991 Y4ZIQI II
RIVESTIMENTI CUCINA Eventuali osservazioni:
RIVESTIMENTI BAGNO Eventuali
osservazioni:
SANITARI Eventuali osservazioni:
RUBINETTERIA Eventuali osservazioni;
IMPIANTO ELETTRICO Esiste dichiarazione di messa a norma • SI
Eventuali osservāzioni:
• NO
Eventuali osservazioni
MPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO
Eventuali osservazioni;
CALDAIA SINGOLA
siste libretto di manutenzione

· \$1

	Eventuali osservazioni:
L.	• NO
	Eventuali osservazioni:
	SCALDACQUA Eventuali
	osservazioni
	- Industrial - 그리는 이용하다 나는 나는 전에 되었다면 하다 하나 사람들이 얼마나 되었다.
	Esistono le aperture di sicurezza contro le fughe di gas? - SI - NO
	ANTENNA DI RICEZIONE TV CITOFONO E VIDEOCITOFONO
	Eventuali osservazioni;
	vanamannannannannannannannannannannannann
	STATO MANUTENTIVO PERTINENZE
	AUTORIMESSA E PORTONE D'ACCESSO
	Eventuali osservazioni:
	grammananan and an
	RUSTICI O CANTINE
	Eventuali osservazioni:
	CONSEGNA CHIAVI
	Vengono consegnate al conduttore n esemplari di ciascuna chiave delle seguenti serrature:
	annonamentaminamentam
	Il locatore
	Il conduttore
	병하다 이 전 시민이가 살아 먹는데 이용하는 일을 보는 바람들이 되는 때문이다.
	VERBALE DI RILASCIO IMMOBILE
	VERDALE DI RILASCIO IMMODILE
	Eventuali osservazioni:
	Evertual 9590 Vezioni,
	андаланданданданданданданданданданданданданда
	Vengono restituite al locatore n esemplari di ciascuna chiave delle seguenti serrature:
	Il locatore

TABELLA ONERI ACCESSORI

ripartizione fra locatore e conduttore

LEGENDA

L = locatore C = conduttore

IMPLANTO ANTINCENDIO

Acquisti degli estintori .

Installazione e sostituzione dell'impianto-

보는 경기에 가는 사람이 되었다. 1 12년 1일 - 1일			
ASCENSORE			
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni		C	
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L		
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L		
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione		C	
Ispezioni e collaudi		C	
, 하기살 하시면 하면 가게 되었다. 그런 하는 사람이 어느 이렇게 모하다고 있다.			
경기가 하는 사람이 있다면 하는 것이 되었다. 그렇게 나를 하다			
AUTOCLAVE			
Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, se	rbatoic	o, elemento)
rotante, avvolgimento elettrico ecc.)		L	
Manutenzione ordinaria	1		C
Imposte e tasse di impianto	- 12		
Forza motrice Ricarico pressione del serbatolo		c c	
Ispezioni, collaudi e lettura contatori		2	
raperrant, confidence electrical confidence			
IMPLANTI DI ILLUMINAZIONE, VIDEOCITOFONO, VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI			
Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	. L		
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione		C	
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L		
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme		C	
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L		
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni		C	
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L		
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili Installazione e sostituzione impianti di videosorveglianza	-1	C	
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza	h.	C	
remoterizatione ordinaria di impiana di videosorvegnanza			
그렇게 그렇게 내가 하고 하는 아이를 내려가 되었다.			
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CAL ACQUA	DA.	(DDOLCIM	ENTO
Installazione e sostituzione degli impianti	1		
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L		
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario		C	
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale		C	
Lettura dei contatori		C	
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua		C	
IMPIANTI SPORTIVI			
Installazione e manutenzione straordinaria	L		
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)		C	
Consumo di acqua per pulizia e depuraz., acquisto di materiale per la manut. 19 ord.			
(es.; terra rossa)		C	

Manutenzione ordinaria Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi		C
IMPLINTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE DATI INFORMATIVI		
Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzate l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellit Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare		C
PARTI COMUNI		
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico		
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico	L	C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L	
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari		C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione	L	
dei condotti e pozzetti		C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L	
Manutenzione ordinaria di paretti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni		C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni Installazione e sostituzione di serrature	L	C
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati		C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni,		
armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli	L	
segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo		
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile		C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L	
PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO		
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L	
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti	12.5	C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e s Rifacimento di chiavi e serrature	anitario	C
Tinteggiatura di pareti		Č
Sostituzione di vetri		C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo,		
dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosory per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di dato	/eglianza,	
anche via cavo e satellitare	inionnativo	C
Verniciatura di opere in legno e metallo		C
Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento		C
viena estambanto di riscaldamento e condizionamento	L	
PORTIERATO		
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi		
previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima,		
premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. Materiale per le pulizie	L10%	C90%
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.	L10%	C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola	L10%	C90%
Manutenzione straordinaria della guardiola	L	

PULIZIA

Spese per l'assunzione dell'addetto Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,

ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.		C
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta	L	
Spese per le pulizie appaltate a ditta		C
Materiale per le pulizie		C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia	L	
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia		C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie		C
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti		C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva		C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori	L	
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti		C
사건 가장 얼마나 살아 아니라 가장 살아 있다. 그 나는 사람이 없는 것이다.		
SGOMBERO NEVE		
Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso		- 0
		-

Per le voci non concordate nella presente tabella si rinvia alle norme di legge vigenti e agli usi locali.

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16.01.2017

L'organizzazione	firma	taria dell'Acc	ordo territoriale pe	r il Comune c
Mantova, sottoscritto il 9.11.2017, in person				
경기 계속 시구 시작 시작 시작				
	PREMESSO CHE			
il sig.	C.F			. residente
in Via/P.zza		n	nella sua qualità d	i - locatore /
conduttore dell'immobile/porzione di	immobile sito	in		, Via/P.zza
, piano	int	, con con	tratto stipulato	con il sig
in Via/P.zza	C.F	in data		residente a
, - registrato / - in corso di reg	istrazione presen	L'agenzia de	e i	decorrenza da
, al n, ha presentato ric				
la sua responsabilità, l'esistenza dei seguent			4. 16.01.2017, CICI	ilararido, sotto
To bear 1 superior bearing 1 subsected the seguence	demend di raco.			
Superficie dell'immobile				
Superficie calpestabile appartamento:			= mq	
Autorimessa ad uso esclusivo:		x 50%	= mq	
Posto macchina coperto:		x 40%	= mq	
Balconi, terrazze, cantine e simili:		x 50%	= mq	
Posto macchina scoperto:		x 30%	= mq	
Incremento immobile di piccole dimensioni ¹		+ 40%	= mq	
Riduzione per immobili di grandi dimensioni ²		- 20%	= mq	
	SUPERFIC	E TOTALE	= mq	
Elementi caratteristici dell'immobile				
eramena caratteristici den immobile		8 7 8		
immobile arredato;	• cortile co	n possibilità	di parcheggio in a	rea condomi-
assenza di spese condominiali;	niale;	ni possibilita	ar pareneggio in a	rea condonn-
 ascensore dopo il secondo piano; 		li portineria;		
serramenti a vetro camera;		ssa singola;		
 doppi serramenti; 			nche scoperto;	
 sistema d'allarme; 			le a rotazione;	
 porta blindata; 		ento autonor		
 ingresso indipendente; 		ato con conta		
 antenna satellitare condominiale; 		ento a pavim		
area verde condominiale;	 impianto 	di climatizza:	zione (caldo - fredo	do automatiz-
 area verde esclusiva; 	zato);			
stenditoio comune;	 aria cond 	izionata;		
doppi servizi;	 efficienza 	energetica A	, BoC;	
 lavanderia (oltre ai servizi); 	 fonti ene 	rgetiche rinn	ovabili (solare, terr	nica, fotovol-
 videocitofono; 	taica ecc.			
 pavimenti in legno pregiato; 			n oltre dieci anni	
 pavimenti in marmo; 			grale ristrutturazion	ie;
 cantina o soffitta esclusiva; 	 piano atti 			
 balcone o terrazza o lastrico solare 	 edificio vi 	ncolato ai ser	nsi del Codice dei B	eni Culturali;
di pertinenza esclusiva;		Marie V		The party of the
			100	

Elementi caratteristici	n. Zona	
Fascia - 1ª - 2ª - 3ª	Canone previsto dalla fascia minimo	/ massimo
Valore applicato €		

¹ La superficie maggiorata non può essere superiore a 65mq.

 $^{2\ \}text{La}$ superficie ridotta non può essere inferiore a 100 mq.

CALCOLO DEL CANONE:	
€, x mq, = €	, annul $(x1/12) = \mathbf{C}$, mensili
титто	CIÒ PREMESSO
	, come sopra identificato, dichiara, assumendosene ogni elementi di fatto descritti nel presente documento e
l'Organizzazionebilità e sulla base degli elementi oggettivi sopra d	, come sopra rappresentata, sotto la propria responsa- ichiarati,
	ATTESTA
	azioni fiscali, che i contenuti economici e normativi del con- do territoriale vigente per il Comune di Mantova sottoscritto
Mantova, lì	
il dichiarante	per l'organizzazione

ATTESTAZIONE CONGIUNTA DI RISPONDENZA

EX D.M. 16.01.2017

L'organizzazione	, firma el/della sig./sig	taria dell'Acco	ordo territoriale p	er il Comune di e
l'organizzazione	, firma el/della sig./sig	taria dell'Acco	ordo territoriale p	er il Comune di
P	REMESSO CH	E		
1. il sig.	C.F.			residente a
in Via/P.zza				
- conduttore e il sig. sig				
ain Via/P.zza		*c	n nelle eus	residente
/ - conduttore	3	ummanina	n nella qua	ilità di - locatore
hanno stipulato un contratto di locazione	per l'immobile	porzione di in	nmobile sito in	
, Via/P.zza				
toscritto in data e - reg	istrato / - in co	orso di registr	azione, presso l'a	genzia delle en-
trate di il il	al n;			
hanno presentato richiesta per l'attestazio	one ex D.M. 16	.01.2017, dich	niarando, sotto la	propria respon-
sabilità, l'esistenza dei seguenti elementi	di fatto:			
Superficie dell'immobile				
Superficie calpestabile appartamento: Autorimessa ad uso esclusivo:		x 50%	= mq	
Posto macchina coperto:	The second secon	x 40%	= mq	
Balconi, terrazze, cantine e simili:		x 50%	= mq = mq	
Posto macchina scoperto:		x 30%	= mg	***************************************
Incremento immobile di piccole dimensioni ³		+ 40%	= mg	
Riduzione per immobili di grandi dimensioni (>	100,00 mg.)	- 20%	= mg	
The state of the s	SUPERFIC		= mq	
Elementi caratteristici dell'immobile				
 immobile arredato; 		n possibilità	di parcheggio in	area condomi-
 assenza di spese condominiali; 	niale;			
 ascensore dopo il secondo piano; 		li portineria;		
serramenti a vetro camera;		ssa singola;		
doppi serramenti;			nche scoperto;	
sistema d'allarme;			le a rotazione;	
porta blindata;		ento autonon		4 1
ingresso indipendente;		ato con conta		
antenna satellitare condominiale;		ento a pavim		
area verde condominiale;		di cilmatizzaz	ione (caldo - fre	ddo automatiz-
area verde esclusiva;stenditoio comune;	zato); • aria cond	izionata		
doppi servizi;		energetica A	RoC.	
lavanderia (oltre ai servizi);			ovabili (solare, te	rmica fotovol-
videocitofono;	taica ecc.		ovabili (solale, te	illica, lotovoi-
pavimenti in legno pregiato;			oltre dieci anni	
pavimenti in marmo;			grale ristrutturazio	one:
cantina o soffitta esclusiva;	 piano atti 		The state of the s	
balcone o terrazza o lastrico solare			nsi del Codice dei	Beni Culturali:
di pertinenza esclusiva;				
		Jan Janife		
Elementi caratteristici n. Zona	scia minimo	/1	massimo	

³ La superficie maggiorata non può superare i 65mq.

Valore applicato €	(mq/anno)		
CALCOLO DEL CANONE: € x mq,	= € , annui	(× 1/12) = €	, mensili
	TUTTO CIÒ PREMES	sso	
sponsabilità, la corrispondenza tive Organizzazioni	, come sopra ideni alla realtà degli elementi di fatto e pria responsabilità e sulla base de	tificato, dichiaran descritti nel pres	o, assumendosene ogni re- ente documento e le rispet- , come so-
	ATTESTANO		
tratto corrispondono a quanto	li eventuali agevolazioni fiscali, ch previsto dall'Accordo territoriale v		
in data 9.11.2017.			
in data 9.11.2017. Mantova, lì			
	pe	er l'organizzazione	

